



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 dicembre 2020
(OR. en)

14320/20

EF 355
ECOFIN 1205
DELECT 188

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 9148 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 9148 final.

All.: C(2020) 9148 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2020
C(2020) 9148 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.12.2020

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Operazioni infragruppo

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR), le operazioni infragruppo possono essere esentate dall'obbligo di compensazione. Anche le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi possono essere esentate se la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, per il paese terzo in cui è stabilita l'entità del gruppo. A oggi la Commissione non ha adottato tali decisioni di equivalenza ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.

I tre regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi d'interesse e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su crediti, contengono una disposizione relativa alle operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi. In assenza delle pertinenti decisioni di equivalenza, la disposizione prevede per tali operazioni una data differita fino a tre anni per l'applicazione dell'obbligo di compensazione.

Dato che per le imprese dell'UE sarebbe dannoso ed economicamente ingiustificato lasciare scadere bruscamente tale esenzione, le modifiche propongono di prorogarla per le operazioni infragruppo al fine di concedere alla Commissione più tempo per adottare le decisioni di equivalenza necessarie.

Operazioni tra l'UE e il Regno Unito

Dopo l'uscita del Regno Unito dal periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, le controparti stabilite in tale paese non saranno più in grado di fornire nell'Unione alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" in conformità con le norme dell'UE relative al mercato unico¹. L'esecuzione di alcune operazioni di ristrutturazione relative a determinati contratti transfrontalieri (UE-Regno Unito) richiederebbe l'autorizzazione in alcuni Stati membri, in linea con i regimi nazionali idiosincratici dei paesi terzi. Le controparti stabilite nel Regno Unito si troverebbero pertanto a far fronte a 27 regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione che non era applicabile al momento della stipula dei contratti originari. Senza il recesso del Regno Unito dall'UE, essi avrebbero continuato a beneficiare normalmente dell'esenzione.

Le modifiche proposte pongono rimedio a questo disincentivo al trasferimento di contratti verso imprese stabilite nell'UE prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali esenzioni previste dai tre regolamenti delegati della Commissione vigenti.

¹ In particolare la libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Eliminazione dell'obbligo di compensazione anticipata

Nella sua relazione finale l'ESMA coglie l'opportunità offerta da queste norme tecniche di regolamentazione di modifica per aggiornare i regolamenti delegati sull'obbligo di compensazione, in linea con le modifiche dell'EMIR introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (REFIT). In particolare, il REFIT ha modificato l'EMIR eliminando l'obbligo di compensazione anticipata.

Le modifiche propongono di eliminare dai tre regolamenti delegati della Commissione i requisiti relativi alle durate residue minime allineandoli al mandato aggiornato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'EMIR.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le modifiche proposte sono di natura limitata e sono un adeguamento dei termini e delle norme per agevolare l'attuazione corrente dei regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione. Inoltre a breve scadrà, per le operazioni in derivati OTC infragruppo, l'attuale esenzione temporanea dall'obbligo di compensazione. Si noti anche che erano già state adottate le misure relative alla novazione dei contratti da controparti del Regno Unito a controparti dell'UE, ma che non hanno mai preso effetto. Dato che il ragionamento per il quale sono state adottate la prima volta è ancora valido, in questa relazione viene semplicemente riaffermato. Infine, urge fornire questa soluzione normativa per agevolare il trasferimento dei contratti alle controparti situate nell'UE in vista dell'imminente conclusione del periodo di transizione. Pertanto, al fine di chiarire quanto prima i termini generali relativi all'attuazione dell'obbligo di compensazione, l'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Tuttavia, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è stato informato e l'ESMA ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico, che ha indicato di non avere obiezioni dal punto di vista macroprudenziale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle tre attuali norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione.

L'articolo 1 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2022 la data differita di applicazione dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi;
- all'articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 3, che consente di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita in tale paese con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- l'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 2 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su crediti nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2022 la data differita di applicazione dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi;
- all'articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 3, che consente di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita in tale paese con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- l'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 3 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2022 la data differita di applicazione dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi;
- all'articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 3, che consente di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita in tale paese con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- l'articolo 4 è soppresso.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.12.2020

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni², in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti delegati (UE) 2015/2205³, (UE) 2016/592⁴ e (UE) 2016/1178⁵ della Commissione specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti. Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Tali date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Dal 2018 non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione è stata differita dal regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione⁶ fino al 21 dicembre 2020 o fino all'adozione di tali

² GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

³ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di

atti di esecuzione. Nonostante gli sforzi compiuti per analizzare le giurisdizioni dei paesi terzi per le quali tali atti di esecuzione potrebbero essere giustificati, non è ancora stato adottato nessun atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti per evitare l'involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell'Unione.

- (3) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell'Unione non si applicherà più nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Tuttavia, l'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 della Commissione precisano le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti. Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono pertanto una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.
- (4) Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, si decide di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell'Unione, la sostituzione potrebbe far scattare l'obbligo di compensazione se ha luogo alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti potrebbero dover compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta. Poiché i contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale, l'attivazione dell'obbligo di compensazione potrebbe costringere determinate controparti a cessare le proprie operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti. Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, sarebbe opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l'obbligo di compensazione.
- (5) Inoltre, le controparti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per sostituire le loro controparti stabilite nel Regno Unito. È pertanto opportuno differire la data a partire dalla quale può essere attivato l'obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti.
- (6) Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. A causa di tale modifica, non è più

regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del

necessario compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione. Non è più necessario, inoltre, specificare le durate residue minime dei contratti derivati OTC di cui l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto, i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, non dovrebbero più specificare le durate residue minime.

- (7) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (9) Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata delle modifiche e l'urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte dell'ESMA di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Per gli stessi motivi l'ESMA non ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che è stato debitamente informato.
- (10) È necessario garantire il più rapidamente possibile la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, così che possano prepararsi adeguatamente a conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012, la cui applicazione sarà influenzata dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i requisiti il cui attuale termine applicabile si avvicina rapidamente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;"
 - (b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica];
- b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

(2) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;"

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica];
- b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

2) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;"

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica];
- b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";

2) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.12.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN